

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2016

Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.». (16A05930)

in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità';

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 27 aprile 2011, n. 9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11 novembre 2014, n. 22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili - FIPER ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «>» sul parametro ceneri in colonna 4 e di inserire i parametri chimico-biologici in colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo «Biochar da pirolisi o da gassificazione» dell'allegato 2 Ammendanti;

Considerata la necessita' di riportare nella colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo «Estratto unico di leonardite» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, quanto segue: «Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attivita' biostimolante del prodotto»;

Considerata la necessita' di correggere il punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare il punto 3.3.2, Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13 ottobre 2015;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare agli allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 3 e 7, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

**Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75**

1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.